



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER – CONFORMITA' URBANISTICA

TAR FVG 13 marzo 2025, n. 86 – Impianti FER: concetto di aree idonee ex art. 20, comma 8 d.lgs. 199/2021: compatibilità ex lege; realizzazione di impianto FER in area agricola: vincoli urbanistici – presupposti della PAS: necessaria compatibilità urbanistica con le norme di Piano

La vicenda sottoposta all'attenzione del TAR ha ad oggetto l'atto con cui il Comune, in riscontro alla comunicazione del privato relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, ha ritenuto necessaria la procedura ordinaria dell'Autorizzazione Unica (AU) di cui al d.lgs. n. 387/2003 applicabile *ratione temporis*, invece della più snella Procedura Abilitativa Semplificata ("PAS") di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, nonché l'ordine di non effettuare l'intervento di cui alla PAS, nel frattempo presentata dalla ditta ricorrente.

Tema decidendum: l'inidoneità dell'area prescelta alla realizzazione dell'impianto sotto tre profili puntualmente individuati dal Comune:

1) l'impianto è vietato dal combinato disposto dei commi 1 bis e 8 dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 (così come modificato dal d.l. n. 63 del 15 maggio 2024) che non consente l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter), punto 1, del d.lgs. n. 199/2021; 2) ai sensi dell'art. 96, comma 2, della l.r. n. 3/2024 l'area di intervento della PAS in esame è caratterizzata da presumibile non idoneità, in quanto localizzata in:

a. zona di Parco di cui alla l.r. n. 42/1996 (approvato ai sensi del DPGR 0364/Pres del 19 novembre 1999);

b. zona di rischio e pericolo idraulico, come evidenziato nella tavola T38_RI e T38_PI del Piano Gestione Rischio Alluvioni - PGRA (il PGRA indica la presenza di rischio idraulico R1-moderato e R2-medio e la presenza di pericolo idraulico P1-moderato).

3) l'impianto è incompatibile con gli artt. 8, 12 e 18 delle NTA del PRGC - appendice 2 – Parco comunale del Torre.

La ricorrente sosteneva, invece, che l'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, superando l'ostacolo urbanistico, avrebbe stabilito che le zone agricole siano di per sé, e di regola, aperte all'insediamento dell'impianto fotovoltaico, anche con moduli a terra e pure in contrasto con i vincoli e le previsioni dei piani urbanistici.

Il TAR innanzitutto richiama la precedente giurisprudenza amministrativa in materia di PAS, ricordando che: a) la compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento è presupposto indispensabile per l'assentibilità dell'impianto a mezzo PAS (CdS, n. 7357/2021); b) l'effetto della PAS non può conseguentemente essere quello di consentire l'intervento in deroga agli strumenti urbanistici, perché è proprio la compatibilità urbanistico-edilizia del progetto a costituire il presupposto per la legittima realizzazione a mezzo di procedura semplificata (CdS, n. 11338/2023); c) le previsioni di favore relative all'installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili in zona agricola "vanno coniugate con quelle che allo stesso tempo richiedono, per gli impianti realizzabili mediante PAS (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2011) ovvero senza alcun titolo abilitativo (art. 6, comma 11, del medesimo decreto), la conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi" (Cons. di Stato, n. 8284/2023); d) la deroga alla destinazione urbanistica ad uso agricolo (che non necessita di variante) è ipotizzabile – ricorrendone tutti i presupposti della normativa di favore – "in ordine alle sole disposizioni in materia di azionamento, ma non relativamente agli altri parametri edilizi che caratterizzano la zona agricola" (Cons. di Stato, n. 7800/2023) e alle prescrizioni di natura urbanistica incidenti sull'area stessa.

Tanto premesso, la sentenza chiarisce che Il concetto di "aree idonee" di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter) del d.lgs. n. 199/2021 va adeguatamente inteso nel senso che la destinazione urbanistica agricola (in aree con tali caratteristiche) non è di per sé di ostacolo alla localizzazione dell'impianto fotovoltaico. L'insediamento di un impianto FER nella zona agricola non necessita, per il solo fatto di incidere su area a destinazione agricola, di una apposita variante urbanistica, perché tale compatibilità di zona è stabilita a monte ed *ex lege*; tuttavia, tale *favor* non determina in via presuntiva, automatica ed astratta anche la completa conformità urbanistica del progetto. Quest'ultima – verificata l'astratta compatibilità con la destinazione urbanistica ad uso agricolo – deve rispettare le concrete previsioni di piano, le singole prescrizioni urbanistiche e i relativi divieti previsti dalla pianificazione. La compatibilità urbanistico-edilizia del progetto resta, in buona sostanza, il presupposto per poter legittimamente realizzare a mezzo di PAS l'impianto fotovoltaico, nel

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

mentre, la deroga della destinazione urbanistica ad uso agricolo è ipotizzabile in ordine alle sole disposizioni di zona, ma non relativamente agli altri vincoli urbanistici e ai parametri edilizi che caratterizzano la zona agricola.

Nella fattispecie il Comune, conformemente alla disciplina di settore, non ha inibito la realizzazione dell'impianto solo perché ricadente in zona agricola, ma in quanto contrastante con le specifiche previsioni urbanistiche incidenti sull'area che fa parte del territorio del Parco comunale del Torre, soggetto appunto a specifiche limitazioni anche della stessa attività agricola.

Precisa, infine, il TAR che la non conformità urbanistica dell'intervento implica l'applicazione del regime autorizzatorio dell'AU con l'effetto anche di variante dello strumento urbanistico, con l'espressa precisazione che *"l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione costituirà approvazione della variante al PRGC senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione [...]"*.

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar ts&nrg=202400130&nomeFile=202500086_01.html&subDir=Provvedimenti